

Presidente. Allora anche il primo alinea dell'emendamento dell'onorevole Franchetti sarebbe abolito.

Carcano, ministro delle finanze. Sì, e questo sarebbe un articolo 1 bis.

Presidente. Onorevole Franchetti accetta la formula letta dall'onorevole ministro?

Franchetti. L'accetto.

Presidente. Onorevole Gallini insiste nel suo emendamento?

Gallini. Non v'insisto: è facile prevedere quale ne sarebbe la sorte; quindi mi limito a prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, sperando che le sue promesse si realizzino presto.

Presidente. Allora veniamo ai voti.

Metto anzitutto in votazione l'articolo 1 quale è proposto dalla Commissione e dal Governo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Veniamo ora all'aggiunta concordata fra il ministro e la Commissione ed accettata dall'onorevole Franchetti in sostituzione del suo emendamento.

Questo, che rappresenterebbe un articolo 1 bis, sarebbe dunque così concepito:

« Non saranno soggetti alle tasse di bollo e registro, se non quando se ne faccia uso in giudizio, i contratti di colonia parziaria, mezzadria, terzeria e simili convenzioni che abbiano per iscopo la coltivazione, anche con relativa soccida, o anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti,

ed a rischio comune, ferme nel resto le disposizioni dell'articolo 41 della legge 20 maggio 1897, n. 217 ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le tasse di registro sulle donazioni, previste dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 dalla tariffa annessa alla legge del registro (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e le tasse sulle trasmissioni a causa di morte previste dagli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 della tariffa stessa, sono applicate, per ogni quota ereditaria o di donazione o di legato, nella misura e secondo la scala stabilita, per ogni frazione di quota, nella tabella A annessa alla presente legge.

A questo articolo, l'onorevole Comandini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera delibera di esonerare dal pagamento della tassa proporzionale costante le eredità, donazioni, o legati a favore degli Istituti di beneficenza e di far fronte alla diminuzione di reddito che ne deriva mediante un ulteriore aumento delle tasse di donazione e trasmissione a causa di morte fra parenti oltre al sesto grado ed estranei, e rinvia l'articolo alla Commissione perchè provveda. »

Inoltre sono stati presentati i seguenti emendamenti degli onorevoli Rubini, Pivano e Maino.